



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 novembre 2008
(OR. fr)**

**12129/2/08
REV 2 (it)**

**ACP 142
WTO 153
COAFR 262
RELEX 564**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato
disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con gli Stati ACP.
- (2) I negoziati relativi a un accordo di partenariato economico interinale sono stati conclusi e l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("APE interinale"), è stato siglato il 7 dicembre 2007.
- (3) L'articolo 75, paragrafo 4, dell'APE interinale prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo stesso in attesa della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno che l'APE interinale venga firmato a nome della Comunità e applicato, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'APE interinale è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, dell'APE interinale, il Comitato APE è composto, da un lato, dai membri del Consiglio e da rappresentanti della Commissione e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Costa d'Avorio. La Commissione propone al Consiglio, a fini di decisione, la posizione della Comunità europea in vista della negoziazione del regolamento di procedura del Comitato APE.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'APE interinale a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 4

Per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, l'APE interinale è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 75, paragrafo 4, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE
TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE,
E LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA

INDICE

PREAMBOLO.....	6
TITOLO I: OBIETTIVI.....	9
TITOLO II: PARTENARIATO PER LO SVILUPPO.....	10
TITOLO III: REGIME COMMERCIALE PER LE MERCI.....	15
CAPO 1: DAZI DOGANALI E MISURE NON TARIFFARIE.....	15
CAPO 2: STRUMENTI DI DIFESA COMMERCIALE.....	25
CAPO 3: REGIME DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI.....	33
CAPO 4: OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO E MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE.....	41
TITOLO IV: SERVIZI, INVESTIMENTI E REGOLE CONNESSE AL COMMERCIO.....	46
TITOLO V: PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47
CAPO 1: OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	47
CAPO 2: CONSULTAZIONE E MEDIAZIONE.....	48
CAPO 3: PROCEDURE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	51
CAPO 4: DISPOSIZIONI GENERALI.....	62
TITOLO VI: ECCEZIONI GENERALI.....	65
TITOLO VII: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI.....	69

LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

da una parte,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

dall'altra,

PREAMBOLO

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ("accordo di Cotonou");

VISTO che il regime commerciale preferenziale transitorio dell'accordo di Cotonou scade il 31 dicembre 2007;

VISTO il possibile impatto negativo della scadenza di tali preferenze commerciali transitorie previste dall'accordo di Cotonou sugli scambi commerciali tra le due parti qualora un accordo compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non sia in vigore al 1° gennaio 2008 onde succedergli;

RICONOSCENDO quindi la necessità di stabilire un accordo di partenariato economico interinale per salvaguardare gli interessi economici e commerciali delle parti;

CONSIDERANDO che le parti intendono intensificare le loro relazioni economiche e commerciali e stabilire relazioni durature fondate sul partenariato e sulla cooperazione;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rispettare i principi e le regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT del 1994) e degli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo che istituisce l'OMC), nonché la necessità di applicarli in modo trasparente e senza discriminazioni;

RIAFFERMANDO il proprio impegno nei confronti del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, elementi essenziali dell'accordo di Cotonou, e nei confronti del buon governo, elemento fondamentale dell'accordo di Cotonou;

CONSIDERANDO la necessità di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati dell'Africa occidentale al fine di contribuire alla pace e alla sicurezza e favorire un contesto politico stabile e democratico;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;

RIAFFERMANDO il loro impegno a cooperare per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Cotonou, tra cui l'eliminazione della povertà, l'assicurazione di uno sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) nell'economia mondiale;

DESIDERANDO creare nuove opportunità di occupazione, attirare gli investimenti e migliorare le condizioni di vita nel territorio delle parti, pur promuovendo lo sviluppo sostenibile;

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti, in particolare degli stretti legami storici, politici ed economici tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati dell'Africa occidentale;

RICONOSCENDO il diverso livello di sviluppo economico e sociale degli Stati dell'Africa occidentale, da un lato, e della Comunità europea, dall'altro;

CONVINTI che il presente accordo creerà un nuovo contesto più favorevole alle loro relazioni nei settori della gestione economica, del commercio e degli investimenti e aprirà nuove prospettive di crescita e di sviluppo;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione allo sviluppo per l'attuazione del presente accordo;

ATTENDENDO che sia firmato un accordo di partenariato economico globale tra l'Africa occidentale e l'Unione europea per garantire lo sviluppo e l'integrazione sostenuti ed armoniosi della regione dell'Africa occidentale;

RIAFFERMANDO il loro impegno a sostegno del processo di integrazione regionale degli Stati dell'Africa occidentale, in particolare a favore dell'integrazione economica regionale quale strumento fondamentale per facilitare la loro integrazione nell'economia mondiale e aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a realizzare lo sviluppo economico e sociale cui essi aspirano;

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

TITOLO I

OBIETTIVI

ARTICOLO 1

Accordo interinale

Il presente accordo istituisce un quadro iniziale per un accordo di partenariato economico (APE).

ARTICOLO 2

Obiettivi

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

- a) permettere alla parte ivoriana di beneficiare di un migliore accesso al mercato offerto dalla parte CE nel quadro dei negoziati APE e, nel contempo, evitare perturbazioni degli scambi commerciali tra la Costa d'Avorio e la Comunità europea allo scadere del regime commerciale transitorio dell'accordo di Cotonou, il 31 dicembre 2007, in attesa della conclusione di un APE globale;

- b) gettare le basi per negoziare un APE che contribuisca a ridurre la povertà, promuova l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nell'Africa occidentale e migliori le capacità dell'Africa occidentale in materia di politica commerciale e in relazione alle questioni connesse al commercio;
- c) promuovere la graduale e armoniosa integrazione dell'Africa occidentale nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;
- d) rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco;
- e) creare un accordo compatibile con l'articolo XXIV del GATT del 1994.

TITOLO II

PARTENARIATO PER LO SVILUPPO

ARTICOLO 3

Cooperazione allo sviluppo nel quadro del presente accordo

Le parti si impegnano a cooperare al fine di attuare il presente accordo e di contribuire ad accompagnare la parte ivoriana nella realizzazione degli obiettivi dell'APE. Tale cooperazione può assumere forme finanziarie e non finanziarie.

ARTICOLO 4

Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo nel quadro del presente accordo

1. Le disposizioni dell'accordo di Cotonou relative alla cooperazione e all'integrazione economiche e regionali saranno attuate al fine di estendere al massimo i benefici previsti del presente accordo.
2. Il finanziamento della Comunità europea¹ a favore della cooperazione allo sviluppo tra la parte ivoriana e la Comunità europea, destinato a sostenere l'attuazione del presente accordo, viene effettuato nel rispetto delle pertinenti norme e delle procedure previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo (FES), e attraverso gli appropriati strumenti finanziati nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea. In tale contesto il sostegno all'attuazione del presente accordo costituisce una delle priorità.
3. Mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti per lo sviluppo, gli Stati membri della Comunità europea assumono collettivamente l'impegno di sostenere attività di sviluppo a favore della cooperazione economica regionale e dell'attuazione del presente accordo, sia a livello nazionale che regionale, nel rispetto dei principi di complementarità e di efficacia degli aiuti.
4. Le parti cooperano al fine di agevolare l'intervento di altri investitori disposti a sostenere l'impegno della parte ivoriana a realizzare gli obiettivi del presente accordo.

¹ Stati membri non compresi.

5. Le parti riconoscono l'utilità dei meccanismi di finanziamento regionali quali il fondo regionale APE istituito da e per la regione per canalizzare il finanziamento a livello regionale e nazionale e attuare con efficacia le misure di accompagnamento del presente accordo. La Comunità europea si impegna a canalizzare il proprio sostegno attraverso i meccanismi di finanziamento specifici per la regione oppure attraverso quelli scelti dai paesi firmatari del presente accordo nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite dall'accordo di Cotonou e conformemente ai principi di efficacia degli aiuti della dichiarazione di Parigi, al fine di garantire un'attuazione semplice, efficace e rapida.

6. Nell'attuare i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, le parti si impegnano a cooperare in ambito finanziario e non finanziario, nei settori definiti dagli articoli 5, 6, 7 e 8.

ARTICOLO 5

Quadro commerciale

Le parti ritengono che il quadro commerciale costituisca un vettore essenziale di sviluppo economico e che, di conseguenza, le disposizioni del presente accordo intendano contribuire al raggiungimento di tale obiettivo comune. La Costa d'Avorio, paese firmatario del trattato dell'Organizzazione per l'armonizzazione, in Africa, del diritto commerciale (OHADA) conferma il proprio impegno ad applicare le disposizioni di tale trattato.

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, le parti si impegnano ad operare costantemente al fine di migliorare il quadro commerciale.

ARTICOLO 6

Sostegno all'attuazione delle norme

Le parti convengono sul fatto che l'attuazione delle norme relative al commercio, i cui settori di cooperazione vengono descritti dai vari capi specifici del presente accordo, è essenziale per raggiungere gli obiettivi del presente accordo. La cooperazione in tale ambito sarà attuata nel rispetto delle modalità descritte dall'articolo 4.

ARTICOLO 7

Rafforzamento e modernizzazione dei settori produttivi

Nel contesto dell'attuazione del presente accordo le parti dichiarano la volontà di promuovere la competitività dei settori produttivi della Costa d'Avorio oggetto del presente accordo.

Le parti convengono di cooperare attraverso strumenti di cooperazione e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, onde sostenere:

- la riorganizzazione del settore privato rispetto alle nuove opportunità economiche offerte dal presente accordo;
- la definizione e l'attuazione di strategie di modernizzazione;
- il miglioramento del contesto del settore privato e del clima commerciale di cui agli articoli 5 e 6;
- la promozione del partenariato tra i settori privati delle parti.

ARTICOLO 8

Cooperazione in materia di adeguamento fiscale

1. Le parti riconoscono che l'eliminazione o la riduzione sostanziale dei dazi doganali previste dal presente accordo possono creare difficoltà alla Costa d'Avorio ed intendono instaurare un dialogo e avviare una cooperazione in tale ambito.
2. Tenendo presente il calendario di smantellamento concordato dalle parti nel presente accordo, esse avvieranno un dialogo approfondito sulle misure di adeguamento fiscale da adottare per garantire, a termine, l'equilibrio di bilancio della Costa d'Avorio.
3. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, le parti decidono di cooperare anche attraverso la promozione di misure di assistenza, in particolare nei settori seguenti:
 - a) contribuire in modo significativo ad attutire l'impatto fiscale netto in piena complementarità con le riforme fiscali;
 - b) sostenere la riforma fiscale quale accompagnamento del dialogo in tale ambito.

ARTICOLO 9

Cooperazione nelle sedi internazionali

Le parti si adopereranno per cooperare in tutte le sedi internazionali nelle quali vengano discussi temi attinenti al presente partenariato.

TITOLO III

REGIME COMMERCIALE PER LE MERCI

CAPO 1

DAZI DOGANALI E MISURE NON TARIFFARIE

ARTICOLO 10

Dazi doganali

1. Si considerano dazi doganali i dazi o gli oneri di qualsiasi natura applicati all'importazione o all'esportazione o in occasione dell'importazione o dell'esportazione di merci come previsto dalle norme dell'OMC.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che si applica ai prelievi interni o di effetto equivalente percepiti al momento dell'uscita dal territorio.

2. Per ogni prodotto il dazio doganale di base al quale si applicano le successive riduzioni è quello indicato nei calendari di smantellamento tariffario di ogni parte.

ARTICOLO 11

Diritti e altri oneri

Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare le disposizioni dell'articolo VIII del GATT del 1994.

ARTICOLO 12

Dazi doganali sui prodotti originari della Costa d'Avorio

I prodotti originari della Costa d'Avorio vengono importati nella CE in esenzione dai dazi doganali, ad eccezione dei prodotti indicati e alle condizioni definite nell'allegato 1.

ARTICOLO 13

Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE

I dazi doganali sui prodotti originari della parte CE a destinazione della Costa d'Avorio sono ridotti o eliminati secondo il calendario di smantellamento tariffario di cui all'allegato 2.

ARTICOLO 14

Norme di origine

1. Ai sensi del presente capo, "originario" si applica a merci conformi alle norme d'origine in vigore al 1° gennaio 2008 sul territorio delle parti.
2. Le parti stabiliscono un regime comune reciproco che disciplina le norme di origine entro il 31 luglio 2008, fondato sulle norme di origine di cui all'accordo di Cotonou e mirante a semplificarle tenendo conto degli obiettivi di sviluppo della parte ivoriana. Tale nuovo regime sarà integrato nel presente accordo tramite decisione del comitato APE. Qualora non venisse raggiunto un accordo tra le parti, il regime in vigore sarà quello più favorevole per la Costa d'Avorio tra il regime in vigore per la parte CE e le norme di cui all'accordo di Cotonou migliorate.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti rivedono le disposizioni in vigore sulle norme di origine, al fine di semplificare i concetti e i metodi impiegati per stabilire l'origine tenendo in considerazione gli obiettivi di sviluppo della Costa d'Avorio in armonia con quelli dell'Africa occidentale. Nel quadro di tale revisione le parti tengono conto dello sviluppo tecnologico, dei processi di produzione e di altri fattori, incluse le riforme in corso sulle norme di origine, che potrebbero rendere necessarie modifiche del regime reciproco negoziato. Le eventuali modifiche o sostituzioni saranno effettuate tramite decisione del comitato APE.

ARTICOLO 15

Status quo

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni negli scambi tra le parti, né si aumentano quelli già applicati.
2. Fermo restando il paragrafo 1, nel contesto dell'elaborazione e dell'applicazione di una tariffa esterna comune della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (CEDEAO), la Costa d'Avorio può rivedere i dazi doganali di base applicabili ai prodotti originari della Comunità europea fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui l'incidenza generale di tali dazi non sia più elevata rispetto a quella dei dazi di cui all'allegato 2. Il comitato APE modifica l'allegato 2 di conseguenza.

ARTICOLO 16

Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni

1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo non viene istituito nessun nuovo dazio doganale sulle esportazioni o onere di effetto equivalente, né vengono aumentati quelli già in applicazione per gli scambi tra le parti.

2. In circostanze eccezionali, qualora possa giustificare esigenze specifiche in termini di entrate, protezione dell'industria nascente o dell'ambiente, dopo aver consultato la parte CE la parte ivoriana potrà applicare alle esportazioni dazi doganali o oneri di effetto equivalente, a titolo temporaneo e ad un numero limitato di merci supplementari, oppure aumentare quelli già in applicazione.

3. Le parti concordano di rivedere le disposizioni del presente articolo nel quadro del comitato APE entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenendo interamente conto del loro impatto sullo sviluppo e sulla diversificazione dell'economia della parte ivoriana.

ARTICOLO 17

Trattamenti più favorevoli derivanti da accordi di libero scambio

1. Nei settori oggetto del presente capo la parte CE riserva alla parte ivoriana l'eventuale trattamento più favorevole risultante dal fatto che la Comunità europea sottoscriva un accordo di libero scambio con terzi dopo la firma del presente accordo.

2. Nei settori oggetto del presente capo la parte ivoriana riserva alla parte CE l'eventuale trattamento più favorevole risultante dal fatto che la parte ivoriana sottoscriva un accordo di libero scambio con un grande partner commerciale dopo la firma del presente accordo.

3. Qualora la parte ivoriana ottenga da un grande partner commerciale un trattamento sostanzialmente più favorevole di quello offerto dalla parte CE, le parti avviano una consultazione e decidono insieme in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2.
4. Le disposizioni del presente capo non impongono alle parti di riservarsi reciprocamente trattamenti preferenziali applicabili in virtù del fatto che una delle parti sia firmataria di un accordo di libero scambio con un terzo alla data di entrata in vigore del presente accordo.
5. Nel quadro del presente articolo, per "accordo di libero scambio" si intende un accordo che liberalizza sostanzialmente il commercio eliminando completamente o in modo sostanziale le discriminazioni tra le parti, attraverso la soppressione delle misure discriminanti esistenti e/o il divieto di nuove misure discriminanti o più discriminanti, all'entrata in vigore del presente accordo oppure sulla base di un calendario ragionevole.
6. Nell'ambito del presente articolo, per "grande partner commerciale" si intende qualsiasi paese sviluppato oppure qualsiasi paese la cui quota negli scambi commerciali mondiali superi l'1% nell'anno che precede l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2 oppure qualsiasi gruppo di paesi operanti individualmente, collettivamente o attraverso un accordo di libero scambio la cui quota negli scambi commerciali mondiali superi l'1,5% nell'anno che precede l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2¹.

¹ Per tale calcolo vengono utilizzati i dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori mondiali di merci (ad esclusione del commercio intracomunitario).

ARTICOLO 18

Divieto delle restrizioni quantitative

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23, 24 e 25, all'entrata in vigore del presente accordo sono eliminati tutti i divieti e tutte le restrizioni all'importazione o all'esportazione riguardanti il commercio fra le parti, diversi dai dazi doganali, dalle tasse, dai diritti e dagli altri oneri di cui all'articolo 11, attuati attraverso contingenti, licenze d'importazione o di esportazione o attraverso altre misure. Non possono essere introdotte nuove misure.

ARTICOLO 19

Trattamento nazionale in materia fiscale e normative interne

1. I prodotti importati originari della controparte non possono essere soggetti direttamente o indirettamente a tasse nazionali o ad altri oneri nazionali oltre a quelli applicati direttamente o indirettamente a prodotti nazionali analoghi. Inoltre, ogni parte si astiene dall'applicare tasse o altri oneri nazionali in qualsiasi altro modo al fine di tutelare la produzione nazionale.
2. I prodotti importati originari della controparte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato a prodotti nazionali analoghi nel quadro di tutte le leggi, normative e prescrizioni applicabili alla loro vendita, alla loro commercializzazione, al loro acquisto, al loro trasporto, alla loro distribuzione o al loro utilizzo sul mercato nazionale. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri differenziati di trasporto interno basati esclusivamente sull'utilizzo economico dei mezzi di trasporto e non sull'origine del prodotto.

3. Fatte salve le disposizioni sulle norme di origine, ogni parte si astiene dall'istituire o mantenere in vigore qualsiasi normativa nazionale relativa alla miscela, alla trasformazione o all'uso dei prodotti in quantità o proporzioni specificate che imponga, direttamente o indirettamente, che determinate quantità o proporzioni dei prodotti oggetto della suddetta normativa provengano da fonti nazionali. Inoltre, ogni parte si astiene dall'applicare in qualsiasi altro modo normative nazionali relative alla quantità al fine di tutelare la produzione nazionale.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi relative agli appalti pubblici.
5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni del capo 2 relativo agli strumenti di difesa commerciale.
6. Per quanto riguarda le questioni relative al versamento di sovvenzioni a produttori nazionali, le parti fanno riferimento all'OMC.

ARTICOLO 20

Sicurezza alimentare

Qualora dovesse risultare che l'attuazione del presente accordo è fonte di problemi di disponibilità o di accesso a prodotti alimentari necessari a garantire la sicurezza alimentare e qualora tale situazione provochi o rischi di provocare difficoltà di rilievo per la Costa d'Avorio, tale paese può adottare le misure del caso, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 25.

ARTICOLO 21

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

1. Le parti concordano sul fatto che la cooperazione amministrativa è essenziale per l'attuazione ed il controllo del trattamento preferenziale riservato nel presente capo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.
2. Quando una parte ottenga la prova, in base a informazioni oggettive, della mancata cooperazione amministrativa e/o di irregolarità o frodi, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente al presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo si definisce "mancata cooperazione amministrativa", tra l'altro:
 - a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
 - b) il reiterato rifiuto o un indebito ritardo nello svolgere e/o nel comunicare i risultati di una successiva verifica della prova dell'origine;
 - c) il reiterato rifiuto o un indebito ritardo nel concedere l'autorizzazione a svolgere una missione di cooperazione per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza dell'informazione pertinente per la concessione del trattamento preferenziale in questione.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) la parte che ottiene la prova, in base a informazioni oggettive, della mancata cooperazione amministrativa e/o di irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato APE l'ottenimento della prova e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e alle prove oggettive, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti;
 - b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato APE come previsto dalla lettera precedente e non abbiano potuto concordare una soluzione accettabile entro tre mesi successivi alla notifica, la parte interessata può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per i prodotti interessati. La sospensione temporanea va notificata senza indugio al comitato APE;
 - c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato APE subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato APE, al fine in particolare di revocarle non appena cessino di esistere le condizioni per la loro applicazione.
5. Contemporaneamente alla notifica al comitato APE di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la parte interessata pubblica un avviso agli importatori nella propria gazzetta ufficiale. Nell'avviso si segnala che, per il prodotto in questione, sulla base di informazioni oggettive, è stata ottenuta la prova della mancata cooperazione amministrativa e/o di irregolarità o frodi.

ARTICOLO 22

Gestione degli errori amministrativi

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le norme relative alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore che comporti conseguenze in termini d'importazione e di esportazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere al comitato APE di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione.

CAPO 2

STRUMENTI DI DIFESA COMMERCIALE

ARTICOLO 23

Misure antidumping e compensative

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE o la Costa d'Avorio adottino misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi dell'OMC. Ai fini del presente articolo l'origine viene stabilita secondo le norme di origine non preferenziali delle parti.

2. Prima di imporre misure antidumping o compensative definitive su determinate merci, le parti prendono in considerazione possibili soluzioni costruttive quali quelle previste negli accordi OMC pertinenti. A tal fine esse potranno consultarsi adeguatamente.
3. Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la parte CE notifica alla Costa d'Avorio di aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.
5. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal presente articolo.

Articolo 24

Misure di salvaguardia multilaterali

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la Costa d'Avorio e la parte CE adottino misure in conformità dell'articolo XIX del GATT del 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura. Ai fini del presente articolo l'origine viene stabilita conformemente alle norme di origine non preferenziali delle parti.

2. Fatto salvo quando disposto dal paragrafo 1, alla luce degli obiettivi generali di sviluppo del presente accordo e delle ridotte dimensioni dell'economia della Costa d'Avorio, la parte CE esclude le importazioni della Costa d'Avorio dalle misure adottate in applicazione dell'articolo XIX del GATT del 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Al più tardi 120 giorni prima dello scadere di tale periodo, il comitato APE procede al riesame dell'attuazione di tali disposizioni alla luce delle esigenze in termini di sviluppo della Costa d'Avorio, al fine di stabilire se sia opportuno prorogarne l'applicazione per un periodo più lungo.

4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal paragrafo 1.

ARTICOLO 25

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Dopo aver esaminato le soluzioni alternative, una parte può adottare misure di salvaguardia di durata limitata, in deroga a quanto disposto dagli articoli 12 e 13, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo.

2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle parti venga importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice,
- b) perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della parte importatrice, oppure
- c) perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti¹ o dei meccanismi che regolano tali mercati nel territorio della parte importatrice.

3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non eccedono quanto necessario per rimediare o impedire il pregiudizio grave o le perturbazioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5. Le misure di salvaguardia della parte importatrice possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:

- a) sospensione di tutte le nuove riduzioni dell'aliquota del dazio doganale all'importazione applicabile al prodotto in questione, come previsto dal presente accordo,
- b) aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC, e
- c) introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.

¹ Ai fini del presente articolo, per prodotti agricoli si intendono quelli di cui all'allegato I dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura.

4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2, ove un prodotto originario della Costa d'Avorio venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in una o più regioni ultraperiferiche della CE, la parte CE può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia quali quelle previste dal paragrafo 3 limitatamente alla o alle regioni interessate, secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

5. a) Quando un prodotto originario della parte CE viene importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte dal paragrafo 2, lettere a), b) e c), la Costa d'Avorio può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitate al suo territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

b) Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 e 2, ove un prodotto originario della parte CE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni ad un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti, la Costa d'Avorio può adottare misure di sorveglianza quali quelle previste dal paragrafo 3.

La disposizione è applicabile soltanto per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale termine può però essere prorogato dalle parti di comune accordo qualora, malgrado il potenziale di sviluppo dell'industria e gli sforzi effettivamente prodigati, tale obiettivo non sia stato raggiunto a causa della congiuntura economica mondiale o di gravi disordini nella Costa d'Avorio.

Le misure devono essere adottate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

6.
 - a) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore esclusivamente per il periodo necessario ad impedire il grave pregiudizio o le perturbazioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, o a porvi rimedio.
 - b) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo vengono applicate per un periodo non superiore a due anni. Qualora le circostanze che hanno reso necessaria l'applicazione di misure di salvaguardia perdurino, la durata di dette misure può essere prorogata per un nuovo periodo massimo di due anni. Quando la Costa d'Avorio applica una misura di salvaguardia oppure la parte CE applica una misura limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche, tali misure possono comunque essere applicate per un periodo non superiore a quattro anni, prorogabile per altri quattro anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.
 - c) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo di durata superiore ad un anno sono accompagnate da elementi chiari che conducano alla progressiva eliminazione delle cause dei danni e delle perturbazioni, nonché delle misure, entro la fine del periodo stabilito.
 - d) Salvo in caso di circostanze eccezionali secondo la valutazione del comitato APE, non si possono applicare misure di salvaguardia di cui al presente articolo ad un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno un anno dallo scadere delle misure in questione.
7. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi da 1 a 6, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) la parte che ritenga sussistere una delle circostanze di cui ai paragrafi 2, 4 e/o 5 lo riferisce immediatamente al comitato APE;

- b) il comitato APE può formulare raccomandazioni per ovviare alle circostanze che si sono verificate. Qualora il comitato APE non abbia formulato raccomandazioni per porre rimedio alle circostanze o qualora non sia stata trovata una soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla notifica al comitato stesso, la parte importatrice può adottare le misure adeguate a porre rimedio alle circostanze, nel rispetto del presente articolo;
- c) prima di adottare una misura prevista dal presente articolo oppure non appena possibile nei casi previsti dal paragrafo 8, la parte interessata trasmette al comitato APE tutte le informazioni utili per un esame completo della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti;
- d) nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che consentono di ovviare in modo efficace e rapido al problema che si presenta, perturbando il meno possibile il funzionamento del presente accordo;
- e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato APE e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

8. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice interessata, ovvero a seconda dei casi la parte CE o la Costa d'Avorio, può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Le misure possono essere applicate per un periodo massimo di 180 giorni se vengono adottate dalla parte CE e di 200 giorni se sono adottate dalla Costa d'Avorio, oppure se le misure della parte CE si limitano ad una o più regioni ultraperiferiche. La durata delle misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale o delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. All'adozione di tali misure provvisorie si deve tenere conto degli interessi di tutte le parti in causa. La parte importatrice interessata informa la controparte e trasmette la questione immediatamente al comitato APE affinché la esamini.

9. Se una parte importatrice assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa finalizzata a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo, essa ne informa senza indugio il comitato APE.

10. Non vengono invocati gli accordi dell'OMC per impedire ad una parte di adottare misure di salvaguardia ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 26

Cooperazione

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di strumenti di difesa commerciale.

2. Nel rispetto dell'articolo 4, le parti decidono di cooperare anche attraverso la promozione di misure di assistenza, in particolare nei settori seguenti:

- a) elaborazione delle normative e sviluppo delle istituzioni volte a garantire la difesa commerciale;
- b) sviluppo delle capacità di utilizzo degli strumenti di difesa commerciale contemplati dal presente accordo.

CAPO 3

REGIME DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 27

Obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni doganali e l'agevolazione degli scambi commerciali rivestono nell'evoluzione del commercio mondiale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore così da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e dell'agevolazione degli scambi e contribuiscano alla promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale degli Stati firmatari.
2. Le parti riconoscono che non devono essere in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di politica pubblica, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.

3. Le parti si impegnano a garantire la libera circolazione delle merci oggetto del presente accordo nei loro rispettivi territori.

ARTICOLO 28

Cooperazione doganale e amministrativa

1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo e dare efficace attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 27, le parti:

- a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
- b) elaborano iniziative comuni relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, nonché iniziative volte a proporre un servizio efficace alla comunità commerciale;
- c) collaborano in materia di automatizzazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali e, se del caso, cercano di stabilire norme comuni per gli scambi di dati;
- d) definiscono, per quanto possibile, posizioni comuni in materia doganale nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD);

- e) collaborano in materia di pianificazione e attuazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali nonché gli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo; e
 - f) promuovono la cooperazione tra tutte le agenzie coinvolte, sia all'interno del paese che tra i paesi.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le amministrazioni delle parti si prestano assistenza amministrativa reciproca per questioni doganali, conformemente a quanto disposto dal protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.

ARTICOLO 29

Legislazione e procedure doganali

1. Le parti convengono che le loro legislazioni, le loro disposizioni e procedure in materia doganale e commerciale devono ispirarsi agli strumenti e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio, tra cui gli elementi sostanziali della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali fatta a Kyoto il 18 maggio 1973, riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1999 (convenzione di Kyoto riveduta), il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) approvato dall'OMD, il set di dati OMD e la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA).

Le parti operano affinché i prodotti possano transitare liberamente attraverso i loro territori, seguendo l'itinerario più conveniente per il transito.

Le restrizioni, i controlli o le eventuali condizioni devono essere fondati su un obiettivo legittimo di politica pubblica, devono essere non discriminatori, proporzionati e applicati in modo uniforme.

Fatto salvo l'obiettivo di eseguire controlli doganali legittimi, le parti riservano alle merci in transito destinate a o provenienti dal territorio dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti del mercato nazionale, alle esportazioni, alle importazioni e alle relative operazioni.

Le parti istituiscono regimi di trasporto sotto dogana che consentono il transito di merci senza l'obbligo di versare dazi doganali e altri oneri, a condizione che vengano fornite le opportune garanzie.

Le parti si adoperano per promuovere ed attuare regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali.

Le parti ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali in materia di transito di merci.

Le parti garantiscono la cooperazione ed il coordinamento di tutte le istanze coinvolte nei loro territori al fine di agevolare il traffico in transito e di promuovere la cooperazione transfrontaliera.

2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, efficienza, correttezza e responsabilità, le parti si impegnano a:
 - a) adottare le misure necessarie al fine di ridurre, semplificare e standardizzare i dati e i documenti richiesti dalle dogane e dalle altre amministrazioni collegate;

- b) semplificare, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
- c) instaurare procedure efficaci, rapide e non discriminanti che garantiscano il diritto di presentare ricorso contro misure amministrative, pronunce e decisioni delle dogane relative ad importazioni, esportazioni o merci in transito. Tali procedure devono essere di facile accesso per i ricorrenti, comprese le piccole e medie imprese, e le spese ad esse collegate devono essere ragionevoli e proporzionate ai costi sostenuti per la presentazione del ricorso;
- d) garantire il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi sanciti in materia dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali pertinenti.

ARTICOLO 30

Relazioni con la comunità commerciale

Le parti decidono:

- a) di adoperarsi affinché tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri e le relative spiegazioni siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici;

- b) che è necessario svolgere concertazioni costanti e tempestive con i rappresentanti del commercio in merito a proposte legislative e procedure relative alle questioni doganali e commerciali. A tal fine ogni parte istituisce meccanismi adeguati e regolari per la consultazione tra le amministrazioni e la comunità commerciale;
- c) che tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di qualsiasi legislazione, procedura, diritto o onere nuovi o modificati deve trascorrere un periodo di tempo sufficiente.

Le parti pubblicano informazioni amministrative riguardanti in particolare le prescrizioni delle agenzie, le procedure d'ingresso, gli orari d'apertura e le procedure operative delle dogane ai porti e ai posti di frontiera, nonché i punti di contatto e d'informazione;

- d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili, quali i memorandum d'intesa fondati su quelli promulgati dall'OMD;
- e) di operare affinché i requisiti doganali e connessi rispettivi nonché le prescrizioni e procedure ad essi collegate continuino a rispecchiare le necessità della comunità commerciale, si conformino alle migliori prassi e restino il meno restrittive possibile per gli scambi commerciali.

ARTICOLO 31

Valore in dogana

1. Le norme per la fissazione del valore in dogana applicate agli scambi tra le parti si basano sull'articolo VII del GATT del 1994 e sull'accordo dell'OMC relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT del 1994.
2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti il valore in dogana.

ARTICOLO 32

Integrazione regionale

Le parti decidono di portare avanti le riforme doganali volte ad agevolare gli scambi commerciali nel quadro regionale dell'Africa occidentale.

ARTICOLO 33

Proseguimento dei negoziati in materia di dogane e agevolazione degli scambi commerciali

Nel quadro dei negoziati per un APE globale le parti decidono di proseguire i negoziati sul presente capo al fine di completarlo in un quadro regionale.

ARTICOLO 34

Comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi commerciali

Nel quadro del comitato APE le parti istituiscono un comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi commerciali, composto da rappresentanti delle parti. Il comitato riferisce al comitato APE. Il comitato speciale discute tutte le questioni doganali tali da agevolare gli scambi commerciali tra le parti e segue l'attuazione e la gestione del presente capo, nonché l'attuazione delle norme d'origine.

ARTICOLO 35

Cooperazione

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di dogane e dell'agevolazione degli scambi per l'attuazione del presente accordo.
2. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, le parti decidono di cooperare anche attraverso la promozione di misure di assistenza, in particolare nei settori seguenti:
 - a) elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari adeguate e semplificate;
 - b) informazione e sensibilizzazione degli operatori, compresa la formazione del personale coinvolto;
 - c) potenziamento delle capacità, ammodernamento e interconnessione delle amministrazioni doganali.

CAPO 4

OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO E MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 36

Obblighi multilaterali

Le parti ribadiscono i loro diritti e i loro obblighi ai sensi dell'accordo che istituisce l'OMC, in particolare degli accordi OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) e sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo OTC). Le parti riaffermano inoltre i propri diritti e obblighi ai sensi della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), dal Codex Alimentarius e dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OMSA).

Le parti ribadiscono il loro impegno a migliorare la sanità pubblica nella Costa d'Avorio, in particolare potenziando le capacità di tale paese di identificare i prodotti non conformi.

Tali impegni, diritti e obblighi guidano l'attività delle parti ai sensi del presente capo.

ARTICOLO 37

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono agevolare il commercio di prodotti tra le parti aumentando la loro capacità di identificare, prevenire ed eliminare gli ostacoli al commercio non necessari costituiti da regolamentazioni tecniche, norme, procedure di valutazione della conformità applicate da una o dall'altra parte, conservando la capacità delle parti di proteggere le piante, gli animali e la sanità pubblica.

ARTICOLO 38

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle regolamentazioni e norme tecniche, nonché alle procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo OTC e alle misure sanitarie e fitosanitarie ("norme SPS") in quanto incidono sugli scambi commerciali tra le parti.
2. Ai fini del presente capitolo e salvo indicazioni contrarie, si applicano le definizioni degli accordi SPS e OTC, del Codex Alimentarius, dell'IPPC e dell'OMSA, anche nel caso di riferimenti a "prodotti" nel presente capitolo e nelle appendici del presente accordo.

ARTICOLO 39

Autorità competenti

Le autorità delle parti competenti per l'attuazione delle misure contemplate dal presente capo sono indicate nell'appendice II.

Conformemente all'articolo 41, le parti si informano reciprocamente e tempestivamente in merito a qualsiasi cambiamento rilevante delle autorità competenti elencate nell'appendice II. Il comitato APE adotta gli emendamenti necessari dell'appendice II.

ARTICOLO 40

Delimitazione delle zone sanitarie e fitosanitarie

Per quanto concerne le condizioni d'importazione, le parti possono proporre ed identificare caso per caso zone a statuto sanitario e fitosanitario determinato, facendo riferimento all'articolo 6 dell'accordo SPS.

ARTICOLO 41

Trasparenza delle condizioni commerciali e scambio d'informazioni

1. Le parti s'informano reciprocamente di qualsiasi modifica delle rispettive regolamentazioni tecniche riguardanti i prodotti (in particolare animali vivi e piante).

2. Le parti decidono di informarsi reciprocamente, per iscritto e nel più breve tempo possibile, delle misure adottate per vietare l'importazione di merci al fine di intervenire in caso di problemi sanitari (delle persone, degli animali o delle piante), problemi riguardanti la prevenzione e l'ambiente, nel rispetto delle raccomandazioni di cui all'accordo SPS.
3. Le parti convengono sullo scambio d'informazioni in uno spirito di collaborazione affinché i loro prodotti rispettino le regolamentazioni tecniche e le norme richieste per poter accedere ai loro rispettivi mercati.
4. Le parti si scambiano anche direttamente informazioni su altri settori che entrambe ritengono potenzialmente importanti per le loro relazioni commerciali, comprese le questioni di sicurezza alimentare, l'improvviso manifestarsi di epizoozie e fitopatie, i pareri scientifici e altri eventi di rilievo connessi alla sicurezza dei prodotti. In particolare le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente quando applicano il principio delle zone esenti da parassiti o da malattie e delle zone a debole prevalenza di parassiti o di malattie come previsto dall'articolo 6 dell'accordo SPS.
5. Le parti decidono di scambiarsi informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica delle malattie animali. Per quanto riguarda la protezione fitosanitaria, le parti si scambiano informazioni sulla comparsa di parassiti che rappresentano un pericolo noto e immediato per la controparte.
6. Le parti decidono di cooperare per avvisarsi reciprocamente e rapidamente quando nuove regole regionali possono incidere sui loro reciproci scambi commerciali.

ARTICOLO 42

Cooperazione negli organismi internazionali

Le parti convengono di cooperare con gli organismi internazionali di normazione, anche allo scopo di agevolare la partecipazione di rappresentanti della parte ivoriana alle riunioni di questi organismi.

ARTICOLO 43

Cooperazione

1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare nel settore delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità per il conseguimento degli obiettivi del presente capo.
2. Le parti decidono di cooperare, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, per migliorare la qualità e la competitività dei prodotti prioritari per la Costa d'Avorio e l'accesso al mercato della Comunità europea, anche attraverso misure di assistenza, soprattutto finanziaria, nei settori seguenti:
 - a) creazione di un contesto adeguato per lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienza tra le parti;
 - b) adozione di norme e regolamentazioni tecniche, di procedure di valutazione della conformità e di misure sanitarie e fitosanitarie armonizzate a livello regionale, sulla base dei pertinenti standard internazionali;

- c) potenziamento delle capacità degli operatori pubblici e privati, comprese l'informazione e la formazione, al fine di conformarsi alle norme, alle regolamentazioni e alle misure della Comunità europea e di partecipare nelle istanze internazionali;
- d) sviluppo delle capacità nazionali per la valutazione della conformità dei prodotti e l'accesso al mercato della Comunità europea.

TITOLO IV

SERVIZI, INVESTIMENTI E REGOLE CONNESSE AL COMMERCIO

ARTICOLO 44

Basandosi sull'accordo di Cotonou le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie oppure a cooperare per favorire la negoziazione e la conclusione tempestive di un APE globale tra la parte CE e l'Africa occidentale, nel rispetto delle disposizioni pertinenti dell'OMC, nei settori seguenti:

- a) commercio di servizi e commercio elettronico;
- b) investimenti;
- c) pagamenti correnti e movimenti di capitali;
- d) concorrenza;

- e) proprietà intellettuale;
- f) appalti pubblici;
- g) sviluppo sostenibile;
- h) protezione dei dati personali.

Le parti adottano tutte le disposizioni utili a favorire la conclusione di un APE globale tra la parte CE e l'Africa occidentale entro la fine del 2008.

TITOLO V

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO 1

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 45

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è prevenire e risolvere le eventuali controversie tra le parti onde pervenire, nella misura del possibile, a soluzioni concordate.

ARTICOLO 46

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica a qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, eccetto le disposizioni del titolo II e salvo disposizioni contrarie esplicite.
2. Fermo restando il paragrafo 1, la procedura di cui all'articolo 98 dell'accordo di Cotonou è applicabile in caso di controversie riguardanti il finanziamento della cooperazione allo sviluppo come definito dall'accordo di Cotonou.

CAPO 2

CONSULTAZIONE E MEDIAZIONE

ARTICOLO 47

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie oggetto dell'articolo 46 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire ad una soluzione concordata.
2. Una parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al comitato APE, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.

3. Le consultazioni vengono avviate entro quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta giorni dalla data della domanda a meno che le parti non decidano di proseguire oltre tale termine. Le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Nelle situazioni urgenti, in particolare quelle riguardanti merci deperibili o stagionali, le consultazioni vengono avviate entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda e si ritengono concluse entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Qualora le consultazioni non siano avviate entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 49.

ARTICOLO 48

Mediazione

1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. I termini di riferimento della mediazione saranno quelli esposti nella domanda di consultazioni, a meno che le parti non decidano diversamente.

2. A meno che le parti non raggiungano un accordo sulla scelta di un mediatore entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda di mediazione, il presidente del comitato APE, o il suo rappresentante delegato, designa un mediatore estratto a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 64, che non sia cittadino né dell'una né dell'altra parte. La selezione viene effettuata entro venti giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, alla presenza di un rappresentante di ciascuna parte. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle parti almeno quindici giorni prima della riunione e esprime un parere entro quarantacinque giorni dalla sua designazione.
3. Il parere del mediatore può comprendere raccomandazioni sul modo di risolvere la controversia conformi alle disposizioni dell'articolo 53. Il parere del mediatore non è vincolante.
4. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti o d'ufficio, tenuto conto delle particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.
5. Il procedimento di mediazione, in particolare le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, è riservato.

CAPO 3

PROCEDURE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE I

Procedura arbitrale

ARTICOLO 49

Avvio della procedura arbitrale

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 47 oppure dopo aver fatto ricorso alla mediazione di cui all'articolo 48, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato APE. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 50

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato APE, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato APE, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri del collegio arbitrale tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 64 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.
4. Il presidente del comitato APE o il suo delegato seleziona gli arbitri alla presenza di un rappresentante di ogni parte entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3, presentata da una delle parti.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

ARTICOLO 51

Relazione intermedia del collegio arbitrale

Di norma il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione intermedia contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Le parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su profili specifici della relazione intermedia entro quindici giorni dalla data della sua notifica.

ARTICOLO 52

Decisione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale consegna la propria decisione alle parti e al comitato APE entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato APE, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio arbitrale prevede di concludere i lavori. La decisione deve comunque essere notificata entro centottanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o stagionali, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria decisione entro settantacinque giorni dalla data della sua costituzione. La decisione dovrebbe comunque essere pronunciata entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

3. Ciascuna parte può richiedere al collegio arbitrale di formulare una raccomandazione su come la parte convenuta possa rendersi adempiente.

SEZIONE II

Esecuzione

ARTICOLO 53

Esecuzione della decisione del collegio arbitrale

Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione a tale decisione.

ARTICOLO 54

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla notifica della decisione del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice e al comitato APE il periodo di tempo ad essa necessario per l'esecuzione ("periodo di tempo ragionevole").

2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della decisione del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti giorni dalla notifica ad opera della parte convenuta, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato APE. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato APE entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative corrispondenti a quelle che secondo la parte convenuta sono necessarie per garantire la conformità. Il collegio arbitrale può prendere in considerazione anche i vincoli che possono condizionare l'adozione delle misure necessarie da parte della parte convenuta.
4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 50. Il termine per la notifica della decisione è di quarantacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.
5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prolungato di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 55

Riesame delle misure adottate per l'esecuzione della decisione del collegio arbitrale

1. La parte convenuta informa l'altra parte ed il comitato APE prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole in merito alle misure da essa adottate per conformarsi alla decisione arbitrale.

2. Qualora le parti non concordino sulla compatibilità tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni del presente accordo, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni del presente accordo. Il collegio arbitrale si pronuncia entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 50. Il termine per la notifica della decisione è di centocinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 56

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Qualora la parte convenuta non notifichi entro lo scadere del periodo di tempo ragionevole le misure adottate per attuare la decisione del collegio arbitrale o qualora quest'ultimo dichiari che le misure notificate in applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, non sono compatibili con gli obblighi della suddetta parte secondo le disposizioni dell'articolo 53, la parte convenuta, se invitata dalla parte attrice, deve sottoporle un'offerta di indennizzo temporaneo.

2. Se non si perviene a un accordo sull'indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia a norma dell'articolo 55 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilità con le disposizioni dell'articolo 53 della misura presa per dare esecuzione alla decisione, la parte attrice è autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica alla controparte. Adottando tali misure la parte attrice cerca di optare per misure che incidano il meno possibile sul raggiungimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro impatto sull'economia della parte convenuta.

Le misure opportune adottate in virtù del presente paragrafo non pregiudicano comunque la fornitura di assistenza allo sviluppo alla Costa d'Avorio.

3. La parte CE dà prova di moderazione nel richiedere l'indennizzo o nell'adottare le misure opportune a norma del paragrafo 1 o 2 e tiene conto della situazione della parte ivoriana quale paese in via di sviluppo.

4. L'indennizzo o le misure opportune sono temporanei e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni dell'articolo 53 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle disposizioni stesse o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

ARTICOLO 57

Riesame delle misure di esecuzione della decisione prese successivamente all'adozione delle misure opportune

1. La parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato APE le misure adottate per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale; nella notifica la parte convenuta chiede alla parte attrice di porre fine all'applicazione delle misure opportune.

2. Se entro trenta giorni dalla notifica le parti non giungono ad un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata all'altra parte e al comitato APE. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato APE entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Quando dichiara che le misure adottate per dare esecuzione alla decisione non sono conformi alle disposizioni del presente accordo, il collegio arbitrale decide se la parte attrice possa continuare ad applicare misure opportune. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni del presente accordo, le misure opportune sono revocate.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 50. Il termine per la notifica della decisione è di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

SEZIONE III

Disposizioni comuni

ARTICOLO 58

Soluzione concordata

Nel quadro del presente titolo le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata che ponga fine a una controversia. Esse informano il comitato APE del loro accordo in merito a tale soluzione. Il procedimento è chiuso all'atto dell'adozione della soluzione concordata.

ARTICOLO 59

Regolamento di procedura

1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 del presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dal comitato APE entro tre mesi dalla sua istituzione.
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente d'ufficio o su istanza delle parti.

ARTICOLO 60

Informazioni generali e consulenza tecnica

Su istanza di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno ai fini della procedura di arbitrato. Il collegio arbitrale è altresì abilitato a ottenere il parere di esperti qualora lo ritenga opportuno. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale conformemente al regolamento di procedura. Le informazioni ottenute in questo modo devono essere divulgate alle parti affinché queste possano esprimere le loro osservazioni.

ARTICOLO 61

Lingua delle comunicazioni

Le osservazioni scritte e orali delle parti vengono formulate in una delle lingue ufficiali delle parti. Tuttavia le parti si adoperano, per quanto possibile, al fine di adottare come lingua di lavoro comune una lingua ufficiale comune ad entrambe e tengono conto della situazione della parte ivoriana quale paese in via di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le difficoltà connesse alla traduzione.

ARTICOLO 62

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Le decisioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che derivano dalle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 63

Decisioni del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale si adopera per adottare le decisioni per consenso. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è comunque pubblicato.
2. La decisione espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. Il comitato APE rende pubblica la decisione del collegio arbitrale, salvo sua diversa decisione.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 64

Elenco degli arbitri

1. Entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente accordo il comitato APE elabora un elenco di quindici persone disponibili ed idonee a fungere da arbitro. Ciascuna delle parti indica cinque arbitri. Le parti indicano anche di comune accordo cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato APE assicura che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi sono indipendenti, agiscono a titolo personale e non secondo le istruzioni di organizzazioni o governi, non sono membri dell'amministrazione di nessuna delle parti ed osservano il codice di condotta allegato al regolamento di procedura.
3. Il comitato APE può elaborare un elenco supplementare di quindici persone che posseggono le conoscenze settoriali specifiche riguardanti questioni particolari oggetto del presente accordo. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, il presidente del comitato APE può avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti.

ARTICOLO 65

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti derivanti dall'Accordo che istituisce l'OMC.
2. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La parte che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, o a norma dell'accordo che istituisce l'OMC, non può tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintantoché il primo procedimento non si sia concluso. Ai fini del presente paragrafo, il procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo che istituisce l'OMC si considera avviato non appena una parte abbia chiesto la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 del memorandum d'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC.
3. Il presente accordo non può impedire ad una parte di applicare la sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

ARTICOLO 66

Termini

1. I termini fissati dal presente titolo, comprese le scadenze per la notifica delle decisioni dei collegi arbitrali, vengono calcolati in giorni di calendario a partire dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. Tutti i termini contenuti nel presente titolo possono essere prolungati di comune accordo dalle parti.

ARTICOLO 67

Modifica del titolo V

La domanda di modifica del titolo V può essere presentata dal comitato APE oppure da una delle parti. Le domande di modifica vengono esaminate dal comitato APE. La modifica diventa effettiva solo dopo essere stata approvata dalle parti.

TITOLO VI

ECCEZIONI GENERALI

ARTICOLO 68

Clausola relativa alle eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti, mentre deve prevalere la parità di condizioni, oppure una restrizione dissimulata agli scambi di beni e servizi o allo stabilimento, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da impedire alle parti di adottare o applicare misure che:

- a) sono necessarie per garantire la tutela della pubblica sicurezza, della morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico;
- b) sono necessarie a tutelare la vita o la salute umana, animale o vegetale;
- c) sono necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese le misure relative:
 - i) alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di mancati pagamenti nel quadro dei contratti;

- ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
 - iii) alla sicurezza;
 - iv) all'applicazione dei regolamenti e delle procedure doganali; oppure
 - v) alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- d) sono connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
- e) sono necessarie alla tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- f) riguardano la salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora dette misure siano accompagnate da restrizioni della produzione o del consumo nazionali di beni, della prestazione o della fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali;
- g) riguardano i prodotti del lavoro carcerario; oppure
- h) sono incompatibili con l'articolo 19 relativo al trattamento nazionale purché la differenza di trattamento intenda garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche di investitori o di fornitori di servizi della controparte.

ARTICOLO 69

Eccezioni in materia di sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso che:
 - a) imponga alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse ritengano contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza;
 - b) impedisca alle parti di intraprendere qualsiasi azione da esse ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
 - i) relativa a materiali per la fissione o per la fusione o ai materiali da essi derivati;
 - ii) relativa ad attività economiche intraprese direttamente o indirettamente al fine di consegnare forniture o approvvigionamenti ad uno stabilimento militare;
 - iii) nell'ambito della produzione o del commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
 - iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale; oppure
 - v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
 - c) impedisca alle parti di intraprendere qualsiasi azione per far fronte agli impegni da esse assunti allo scopo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

2. Il comitato APE è informato nella più ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

ARTICOLO 70

Fiscalità

1. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi adeguamento adottato nel quadro del medesimo osta a che le parti, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione fiscale, possano distinguere tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare a motivo del loro luogo di domicilio o del luogo di investimento del loro capitale.

2. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi accordo adottato in applicazione del presente accordo osta all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni di accordi sulla doppia imposizione o di altri regimi fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsiasi convenzione fiscale. Qualora sussistano incompatibilità tra il presente accordo e una tale convenzione, quest'ultima prevale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 71

Proseguimento dei negoziati e attuazione del presente accordo

1. Le parti proseguiranno i negoziati nel rispetto delle disposizioni del presente accordo.
2. Al termine dei negoziati i progetti di emendamento che ne derivano saranno trasmessi, per approvazione, alle autorità interne competenti.

ARTICOLO 72

Definizione delle parti e adempimento degli obblighi

1. Le parti contraenti del presente accordo sono la Repubblica della Costa d'Avorio ("parte ivoriana" o "Costa d'Avorio"), da un lato, e la Comunità europea o i suoi Stati membri o la Comunità europea e i suoi Stati membri, nei loro rispettivi settori di competenza stabiliti dal trattato che istituisce la Comunità europea ("parte CE"), dall'altro.
2. Ai fini del presente accordo per "parte" si intendono, a seconda dei casi, la Costa d'Avorio o la parte CE. Il termine "parti" si riferisce alla Costa d'Avorio e alla parte CE.

3. Le parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi ivi fissati.

ARTICOLO 73

Comitato APE

1. Un comitato APE sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente accordo ai fini della sua attuazione.

2. Le parti decidono che la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento del comitato APE devono rispettare il principio di uguaglianza. Il comitato APE stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento.

3. Il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto del presente accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

4. Per agevolare la comunicazione e garantire l'efficace attuazione del presente accordo, ogni parte nomina un corrispondente all'interno del comitato APE.

5. Le riunioni del comitato APE possono essere aperte a terzi. Le commissioni dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e della CEDEAO possono essere invitate alle riunioni del comitato APE secondo le loro procedure interne.

ARTICOLO 74

Regioni ultraperiferiche della Comunità europea

1. Tenendo conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche della Comunità europea e la Costa d'Avorio e al fine di consolidare le relazioni economiche e sociali tra tali regioni e la Costa d'Avorio, le parti si adoperano per agevolare la cooperazione in tutti i settori oggetto del presente accordo nonché per agevolare gli scambi commerciali di beni e servizi, promuovere gli investimenti ed incoraggiare il trasporto e i mezzi di comunicazione tra le regioni ultraperiferiche e la Costa d'Avorio.
2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 vengono perseguiti, nella misura del possibile, promuovendo la partecipazione comune della Costa d'Avorio e delle regioni ultraperiferiche a programmi quadro e a programmi specifici della Comunità europea nei settori oggetto del presente accordo.
3. La parte CE si adopererà per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo della Comunità europea al fine di promuovere la cooperazione tra la Costa d'Avorio e le regioni ultraperiferiche della Comunità europea nei settori oggetto del presente accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE applichi le misure esistenti volte a migliorare la situazione strutturale, sociale ed economica delle regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 75

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente accordo viene firmato, ratificato o approvato secondo le norme costituzionali di ogni parte o, per quanto riguarda la parte CE, secondo le regole e le procedure interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese che segue quello durante il quale la parte ivoriana e la parte CE si sono notificate la conclusione delle procedure da espletare a tal fine.
3. Le notifiche sono trasmesse al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.
4. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo le parti decidono di applicarlo su base provvisoria, in conformità delle loro leggi o tramite ratifica dell'accordo stesso.
5. L'applicazione provvisoria è notificata al depositario. L'accordo si applica a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dal ricevimento dell'ultima notifica di applicazione provvisoria da parte della Comunità europea o della Costa d'Avorio.
6. Fatto salvo il paragrafo 4, la parte CE e la Costa d'Avorio possono applicare l'accordo interamente o parzialmente prima dell'applicazione provvisoria, qualora la loro legislazione interna lo consenta.

7. Ogni parte può notificare per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica alla controparte.

8. Il presente accordo sarà sostituito da un APE globale concluso a livello regionale con la parte CE alla data di entrata in vigore di quest'ultimo. In tal caso le parti si adoperano affinché l'APE globale a livello regionale mantenga la maggior parte dei vantaggi ottenuti dalla Costa d'Avorio a titolo del presente accordo.

ARTICOLO 76

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni stabilite da quest'ultimo e alla Costa d'Avorio.

ARTICOLO 77

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1. Il comitato APE viene informato delle richieste di paesi terzi di aderire all'Unione europea. Durante i negoziati tra l'Unione europea e lo Stato candidato, la parte CE fornisce alla Costa d'Avorio tutte le informazioni pertinenti e la Costa d'Avorio informa la parte CE delle proprie preoccupazioni affinché quest'ultima possa tenerne interamente conto. Alla Costa d'Avorio viene notificata ogni adesione all'Unione europea.

2. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea aderisce al presente accordo dalla data di adesione all'Unione europea mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica al presente accordo del nuovo Stato membro dell'Unione europea, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette copie autenticate alla parte ivoriana.

3. Le parti esaminano gli effetti dell'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea sul presente accordo. Il comitato APE può decidere in merito a misure transitorie o emendamenti necessari.

ARTICOLO 78

Dialogo sulle questioni finanziarie

Le parti convengono di promuovere il dialogo e la trasparenza e di condividere le migliori prassi nel settore della politica e dell'amministrazione tributarie.

ARTICOLO 79

Collaborazione in materia di lotta alle attività finanziarie illecite

La parte CE e la Costa d'Avorio si impegnano a prevenire e contrastare le attività illecite, la frode, la corruzione, il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo. A tal fine le parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per conformarsi alle norme internazionali, comprese quelle stabilite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dai suoi protocolli e dalla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo, nonché alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria. La parte CE e la Costa d'Avorio decidono di procedere ad uno scambio d'informazioni e di cooperare in tali settori.

ARTICOLO 80

Rapporto con altri accordi

1. Fatta eccezione per gli articoli sulla cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo.
2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che la Comunità europea o la Costa d'Avorio adottino le misure, comprese quelle di natura commerciale, ritenute necessarie secondo quanto contemplato dall'articolo 11 ter e dagli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou.

3. Le parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.

ARTICOLO 81

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di contraddizione si fa riferimento alla lingua di negoziazione del presente accordo, vale a dire il francese.

ARTICOLO 82

Allegati

Le appendici, gli allegati e i protocolli del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a, addi

APPENDICE I

Prodotti della Costa d'Avorio prioritari per l'esportazione verso la Comunità europea

Tali prodotti vengono identificati dalla Costa d'Avorio e notificati al comitato APE entro un termine massimo di tre mesi dalla firma del presente accordo.

APPENDICE II

Autorità competenti

A. Autorità competenti della Comunità europea

Il controllo è esercitato dividendo il lavoro tra i servizi nazionali dei singoli Stati membri e la Commissione delle Comunità europee. In tale ambito si applicano le seguenti disposizioni:

- per quanto riguarda le esportazioni a destinazione della Costa d'Avorio, gli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni e delle prescrizioni di produzione ovvero delle ispezioni prescritte e del rilascio dei certificati sanitari (o relativi al benessere degli animali) che attestano il rispetto delle norme e delle prescrizioni concordate;
- per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla Costa d'Avorio, gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità di dette importazioni alle condizioni d'importazione della Comunità europea;
- la Commissione delle Comunità europee è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e della supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché dell'azione legislativa volta a garantire un'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato unico europeo.

B. Le autorità competenti della Costa d'Avorio

Tali autorità vengono designate dalla Costa d'Avorio ed il relativo elenco viene notificato al comitato APE entro un termine massimo di tre mesi dalla firma del presente accordo.

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI
ORIGINARI DELLA COSTA D'AVORIO

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7, i dazi doganali all'importazione della parte CE ("dazi doganali CE") sono completamente eliminati per tutti i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 97 del SA, ad esclusione del capitolo 93, originari della Costa d'Avorio alla data di entrata in vigore del presente accordo. Ai prodotti di cui al capitolo 93 la parte CE continua ad applicare i dazi accordati alla nazione più favorita (dazi NPF).
2. I dazi all'importazione sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 sono eliminati a partire dal 1° gennaio 2010, eccetto i dazi all'importazione sui prodotti della sottovoce 1006 10 10, che sono eliminati a partire dal 1° gennaio 2008.
3. Le parti decidono che le disposizioni del protocollo 3 sullo zucchero ACP dell'accordo di Cotonou ("protocollo sullo zucchero") restano applicabili fino al 30 settembre 2009. Dopo tale data, la parte CE e la Costa d'Avorio convengono che il protocollo sullo zucchero non sarà più in vigore. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo sullo zucchero, il periodo di consegna 2008/2009 si estende dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009. Il prezzo garantito per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 settembre 2009 sarà stabilito in seguito ai negoziati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero.

4. I dazi doganali CE sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari della Costa d'Avorio sono eliminati a partire dal 1° ottobre 2009. Non saranno concesse licenze d'importazione per i prodotti da importare, a meno che l'importatore non si impegni ad acquistare tali prodotti ad un prezzo almeno pari al prezzo garantito stabilito dal protocollo sullo zucchero per lo zucchero importato nella parte CE.
5. a) Durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 ed il 30 settembre 2015 la parte CE può imporre il dazio NPF ai prodotti originari della Costa d'Avorio di cui alla voce tariffaria 1701 importati oltre i quantitativi seguenti, espressi in equivalente zucchero bianco, considerati tali da perturbare il mercato dello zucchero della parte CE:
- i) 3,5 milioni di tonnellate in una campagna di commercializzazione per i prodotti originari degli Stati membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) firmatari dell'accordo di Cotonou, e
 - ii) 1,38 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2009/2010 per i prodotti originari di qualsiasi Stato ACP non riconosciuto dall'ONU come paese meno sviluppato. La cifra di 1,38 milioni di tonnellate sarà aumentata a 1,45 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2010/2011 e a 1,6 milioni di tonnellate nelle quattro campagne di commercializzazione successive.
- b) Le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 originari di qualsiasi Stato firmatario dell'Africa occidentale riconosciuto dall'ONU come paese tra i meno sviluppati non sono soggette alle disposizioni del paragrafo 5, lettera a). Tali importazioni restano tuttavia soggette alle disposizioni dell'articolo 25¹.

¹ A tal fine e in deroga all'articolo 25, gli Stati dell'Africa occidentale riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) come paesi meno sviluppati potranno essere soggetti a misure di salvaguardia.

- c) L'imposizione del dazio NPF cessa al termine della campagna di commercializzazione durante la quale è stato introdotto.
 - d) Le misure adottate in conformità del presente paragrafo sono notificate immediatamente al comitato APE e formano oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato.
6. A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 25, si può ritenere che le perturbazioni del mercato dei prodotti della voce tariffaria 1701 si verifichino in situazioni in cui il prezzo medio comunitario dello zucchero bianco è inferiore, per due mesi consecutivi, all'80% del prezzo medio comunitario dello zucchero bianco rilevato durante la campagna di commercializzazione precedente.
7. Dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2015 i prodotti delle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 formano oggetto di un meccanismo di sorveglianza speciale, in modo da garantire che le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 non siano eluse. Se, durante un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di uno o più dei suddetti prodotti originari della Costa d'Avorio evidenzia un aumento cumulato di oltre il 20% rispetto alla media delle importazioni annue sui tre periodi di dodici mesi precedenti, la parte CE analizza la struttura degli scambi, la motivazione economica ed il tenore di zucchero di tali importazioni e, qualora dovesse concludere che tali importazioni sono utilizzate per aggirare le disposizioni dei paragrafi 4 e 5, può sospendere il trattamento preferenziale ed introdurre i dazi NPF specifici applicati alle importazioni secondo la tariffa doganale comune delle Comunità europee per i prodotti delle voci 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 originari della Costa d'Avorio. Il paragrafo 5, lettere b), c) e d), si applica, *mutatis mutandis*, alle azioni previste dal presente paragrafo.

8. Dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2012, per quanto riguarda i prodotti della voce tariffaria 1701, non saranno concesse licenze d'importazione, a meno che l'importatore non si impegni ad acquistare tali prodotti ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento fissato dalla parte CE per la campagna di commercializzazione pertinente.

9. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti della voce tariffaria 0803 00 19 originari della Costa d'Avorio e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche della parte CE. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano ai prodotti della voce tariffaria 1701 originari della Costa d'Avorio e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. Tali disposizioni sono applicabili per un periodo di dieci anni. Questo periodo sarà prolungato di altri dieci anni, a meno che le parti non decidano diversamente.

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI
ORIGINARI DELLA PARTE CE

La Costa d'Avorio liberalizza prodotti originari della parte CE importati nel suo territorio.

A tal fine essa stabilisce quattro gruppi di prodotti: A, B, C e D.

Il calendario della liberalizzazione sarà il seguente.

Per i prodotti del gruppo A la liberalizzazione si svolge dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, vale a dire su un periodo di cinque anni.

Per i prodotti del gruppo B la liberalizzazione si svolge dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, vale a dire su un periodo di cinque anni.

Per i prodotti del gruppo C la liberalizzazione si svolge dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, vale a dire su un periodo di cinque anni.

I prodotti del gruppo D non vengono liberalizzati.

[Nota per la GU: inserire la tabella di cui ai docc. 12129/08 ad01-ad05 che esiste in tutte le versioni linguistiche.]

PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- d) "dati personali": tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto prevenendo, individuando e perseguendo le violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Non si applica neppure alle informazioni ottenute in virtù di poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo mediante l'accordo di quest'ultima.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni constatate o progettate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi dove partite di merci sono state o possano essere immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca di loro iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- d) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) mezzi di trasporto dei quali si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Trasmissione/Notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

- trasmettere tutti i documenti o
- notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul territorio dell'autorità interpellata.

2. Le domande di trasmissione di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) l'autorità richiedente;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in applicazione del presente protocollo, qualora questa non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione può essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali vengono restituiti appena possibile.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità della Costa d'Avorio o di uno Stato membro al quale è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; oppure
 - b) possa compromettere l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; oppure
 - c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'indagine, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata dalle pertinenti leggi della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte che li fornisce. A tal fine le parti si scambiano informazioni sulle norme applicabili comprese, se del caso, le norme giuridiche degli Stati membri della Comunità.

3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e presentare oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nel mandato di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute nell'ambito dell'applicazione del presente protocollo escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e i traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Costa d'Avorio e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
 - non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

- sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri della Comunità europea e la Costa d'Avorio;
- non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa essere interessare la Comunità.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri della Comunità europea e la Costa d'Avorio, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto concerne le questioni relative all'applicazione del presente protocollo, le parti si consultano al fine di risolverle nel quadro del comitato APE istituito dall'articolo 73 dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio e la Comunità europea ed i suoi Stati membri.
